

Traffico illegale di fauna selvatica - caso di studio

Può l'allevamento di tigri in cattività aiutare ad arginare i traffici illegali o risulta nocivo per la conservazione della specie?

Valerio Bagattini

Sostituto Procuratore della Repubblica di Oristano - Membro E.N.P.E.



1

La tigre e la CITES

PANTHERA TIGRIS:

Appendice I della Convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)



È **vietato** il **commercio** internazionale di tigri e di loro parti e prodotti derivati **per fini principalmente commerciali**



È, in linea generale, **consentito** il **commercio** di tigri **vive nate e allevate in cattività** e di loro parti e prodotti derivati, alle condizioni applicabili alle specie di cui all'appendice II e secondo la disciplina prevista dall'art. 7 par. 4 e 5 della CITES («exemptions»)

Circa 3900 tigri rimaste in natura (circa 2900 sono tigri del Bengala; fra le 9 sottospecie, quelle di Giava, Bali e Caspio sono estinte); più del doppio in cattività, almeno 5000 negli USA e 1600 in UE secondo le stime.

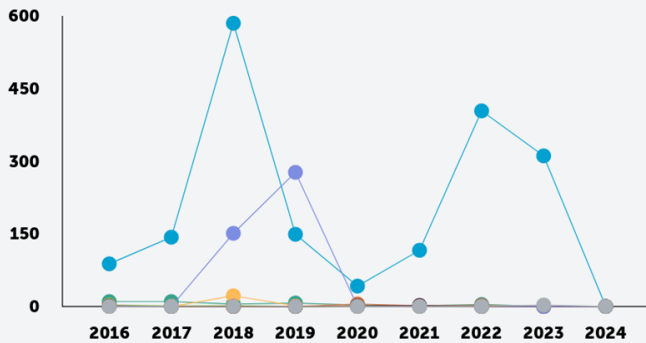
Commercio illegale di tigri, parti di esse e prodotti derivati è la principale minaccia alla conservazione.

Scambi commerciali illegali anche su tigri nate e allevate in cattività (specie in Thailandia, Vietnam, Laos, Malaysia).

2

Alcuni dati

Reported by exporter



Source: CITES Wildlife TradeView, 2024. UNEP-WCMC and the CITES Secretariat. Available at: TradeView.cites.org. Accessed 09/06/2024

Parameters

Taxon

Panthera tigris

Date range

2016 - 2024

Origin

Direct

Fonte: <https://tradeview.cites.org/en/taxon>

3

Le restrizioni sul commercio vigenti sono sufficienti per assicurare un'adeguata tutela della specie?

4

Cosa ne pensa la CoP (Conferenza delle Parti) CITES?

Commercio concesso in alcuni casi, ma per assicurare la preservazione della specie, è comunque necessario un impegno rafforzato degli Stati, su più fronti, per disincentivare e diminuire ulteriormente le pratiche commerciali:

- Ove vi siano strutture con tigri in cattività, deve essere garantita l'adozione di pratiche di gestione e controlli, anche per impedire che parti e prodotti derivati siano oggetto di commercio illegale.
- Gli Stati in cui esiste un mercato nazionale legale che contribuisce al bracconaggio o al commercio illegale dovrebbero adottare tutte le misure necessarie al fine di chiudere i propri mercati nazionali al commercio di tigri.
- Devono essere rafforzate le strutture dedicate alla repressione del bracconaggio.
- È necessario adottare o rafforzare la normativa nazionale contro il traffico illegale di specie in via di estinzione.
- È necessario lavorare, anche in termini di formazione e consapevolezza, con le comunità che praticano la medicina tradizionale e le industrie per gradualmente ridurre ed eliminare l'utilizzo di parti e derivati di tigri a fini curativi.

(Risoluzione CITES 2002 n. 12.5 sulla conservazione e sul commercio di tigri e di altre specie di grandi felini asiatici di cui all'appendice I)

5

Cosa ne pensa la CoP CITES?

- Risoluzione CITES 2007 n. 14.69: gli Stati dove vi sono popolazioni selvatiche e che hanno intense attività di allevamento di tigri su scala commerciale, devono **limitare la popolazione in cattività** a un livello che permetta unicamente la conservazione delle tigri selvatiche.
- Non dovrebbero essere allevate tigri per il commercio di loro parti e prodotti derivati.
- Orientamenti del Segretariato CITES → ai fini di tali risoluzioni, il termine «commercio» può essere inteso come riferimento sia al commercio interno sia al commercio internazionale.
- Risoluzione CITES 2016 n. 17.226: implementare gestione e controlli per impedire che esemplari di tigri siano oggetto di **commercio illegale da, o attraverso, le strutture autorizzate al mantenimento in cattività**, anche con misure per la gestione degli esemplari che muoiono.

6

Qual è la situazione nella UE?

(esportazione)

Attuazione CITES nell'UE → **Reg. (CE) n. 338/97** del Consiglio e relativo Reg. (CE) n. 865/2006 della Commissione.

Dal 1997 le tigri sono elencate in allegato A, che **vieta in generale l'uso commerciale** della specie.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1 («**deroghe**»), salva l'applicazione dell'art. 8, le specie elencate in all. A **nate e allevate in cattività** sono soggette alle norme sull'esportazione e sulla riesportazione dall'UE riguardanti le specie elencate in all. B.

Alcune disposizioni applicabili alle specie elencate in all. A si applicano **anche** alle specie elencate in all. B e quindi anche agli esemplari di tigri nati e allevati in cattività.

È il caso, in particolare, dell'art. 5, par. 2, lett. d):

al momento di valutare le domande di esportazione e riesportazione dall'UE di esemplari di all. A, gli organi di gestione degli Stati membri devono avere

«**accertato**, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione».

Formulazione aperta... quali possono essere questi fattori ?

7

Qual è la situazione nella UE?

(commercio interno)

Art. 8, par. 1:

vieta l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché **la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione**, di esemplari delle specie elencate in all. A).

Il **commercio intra-UE** di esemplari delle specie in all. A è, in linea di principio, **vietato** a norma del Reg. (CE) n. 338/97

Art. 8, par. 3:

un'**esenzione** da tale divieto **può** essere concessa dalle autorità degli Stati membri soltanto caso per caso e purché siano soddisfatte determinate condizioni, nonché le disposizioni applicative e specifiche del Reg. (CE) n. 865/2006 della Commissione.

In particolare è prevista una **possibilità di deroga**:

→ per esemplari **nati e allevati in cattività**;
→ per esemplari destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio

8

Politiche nazionali e difformità in ordine all'allevamento di tigri

- A titolo precauzionale alcuni Stati UE hanno adottato misure nazionali **più rigorose** per quanto riguarda il **commercio** di tigri nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati, nonché norme sulla **custodia** di tali animali.
- Ad esempio, la sospensione della (ri)esportazione verso paesi terzi a fini commerciali di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati. Deroghe a tali misure più stringenti sono state da alcuni applicate soltanto ai fini della riproduzione in giardini zoologici autorizzati e della conservazione della specie.
- La maggior parte degli Stati UE consente **solo a giardini zoologici** o centri di accoglienza autorizzati di allevare e detenere tigri in cattività, ma altri consentono su licenza **la custodia a privati** e l'allevamento e custodia di tigri in strutture private o nell'ambito di **mostre itineranti e circhi** (fra questi ultimi, [l'Italia](#)).

9

Politiche nazionali e difformità in ordine all'allevamento di tigri

In passato si è avuta prova del coinvolgimento di alcuni allevatori privati e commercianti nella vendita di tigri nate e allevate in cattività provenienti da strutture UE, nonché nel trasferimento di tali esemplari in tutta l'UE.

Ad esempio, i dati **UE-TWIX** (banca dati nata per facilitare lo scambio di informazioni sul commercio illegale di specie selvatiche, accessibile su richiesta) sui sequestri dell'ultimo decennio mostrano che tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti continuano a essere sequestrate all'interno dell'UE e in occasione della loro esportazione.

La mancanza di armonizzazione tra gli Stati membri delle norme che disciplinano la custodia e l'allevamento di tigri in cattività costituisce un'opportunità per il commercio illegale.

Una recente determinazione della Commissione Europea, basandosi sui dati Cites e su alcune difformità notate nel tempo nell'interpretazione della normativa, ha fornito dei criteri di orientamento da seguire nell'interpretazione delle norme vigenti.

10

Dubbi e perplessità (gruppi di discussione)

- L'allevamento di tigri in cattività contribuisce al commercio illegale di specie selvatiche, oppure può essere un metodo per limitarlo, rendendo meno profittevole il bracconaggio? Può fornire una risposta, non invasiva per la conservazione della specie in natura, rispetto alla richiesta di animali vivi tenuti come felidi «domestici» da parte di privati, ancora diffusa in alcune aree del mondo, o alla richiesta di esemplari da parte di giardini zoologici, non sempre pienamente controllati, specie in alcuni paesi in via di sviluppo?
- Laddove consentito l'allevamento in cattività di tigri, deve anche essere ammessa la commercializzazione di parti e prodotti derivati degli animali, molto richiesti per la medicina tradizionale nel mercato asiatico? E cosa fare degli esemplari morti in cattività?
- Quali possono essere le ragioni etiche ed economiche a favore e contrarie rispetto all'allevamento in cattività e al commercio di parti e prodotti derivati di tigre? Come può agire la disponibilità di grandi quantitativi di prodotti derivati, ottenuti dall'allevamento, sul mercato dei consumatori e quali effetti può comportare per la domanda/offerta?
- Quali principi del diritto UE si possono applicare per guidare l'interpretazione delle norme convenzionali e regolamentari in ordine alla commercializzazione di tigri nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati?
- A quali condizioni generali e per quali destinazioni e finalità potrebbe essere rilasciata una licenza per esportazione o riesportazione di tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati, a norma dell'art. 5 par. 2 del Regolamento UE? Quali sono i fattori relativi alla conservazione della specie che potrebbero ostare al rilascio?
- Che interpretazione dare alla possibilità di deroga (esenzione dai divieti di detenzione e commercio dell'art. 8 par. 1) per tigri nate e cresciute in cattività, prevista dall'art. 8 co. 3 lett. d del Regolamento UE?
- Cosa fare delle tigri vive e delle parti o prodotti derivanti da animali morti sequestrate e confiscate in violazione dei divieti?

11

Dopo la discussione



12

Determinazione della Commissione Europea 2023/C-135/01

La Commissione ha emanato un documento di orientamento per dare risposta ad alcuni dei problemi che si sono posti



→ L'obiettivo del Reg. (CE) n. 338/97 consiste nel «**proteggere le specie** della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio». Le disposizioni del regolamento vanno pertanto interpretate in modo **coerente con tale finalità**

→ L'art. 191, par 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede che la politica ambientale si basi sul **principio di precauzione**: se un'azione o una politica rischia di causare danni gravi o irreversibili per il pubblico o l'ambiente, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non dovrebbe essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di misure di prevenzione efficaci in rapporto ai costi. Livello elevato protezione ambientale → prevenzione in caso di rischi

→ Per evitare conseguenze nocive per la conservazione della specie, è necessario applicare un'interpretazione rigorosa della normativa relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi e al commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati.

→ Tigri nate e allevate in strutture in cattività sono risultate oggetto di scambi commerciali illegali. Ciò da un lato può facilitare l'uso di parti e prodotti di tigre (ottenuti illegalmente) e dall'altro lato **stimolare la domanda** del mercato finale, specialmente asiatico → assuefazione del consumatore/utente

13

Domande di licenze ex art. 5 Reg. (CE) n. 338/97 - Esportazione

Tenuto conto del principio di precauzione e a meno che non vengano prodotte prove scientifiche concludenti in senso contrario, gli Stati membri dovrebbero considerare che in effetti **esistono gravi fattori** relativi alla conservazione delle tigri che **ostano al rilascio di licenze** di esportazione e certificati di riesportazione

Conseguentemente, gli Stati **membri** dell'UE dovrebbero **non rilasciare licenze di esportazione** per tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati, **tranne** quando l'organo di gestione **abbia accertato** che la licenza o il certificato saranno utilizzati per **fini che non ledono la conservazione** della specie,

e in particolare nei seguenti casi:

- i. le tigri vive nate e allevate in cattività sono **destinate a istituti zoologici autorizzati** nell'ambito di programmi di allevamento o conservazione, e non a fini **principalmente commerciali**. Esempi di programmi riconosciuti di istituti zoologici includono il programma europeo per le specie in pericolo (European Endangered Species Programme, EEP), il piano americano per la sopravvivenza delle specie (American Species Survival Plan, SSP), etc.

14

Domande di licenze ex art. 5 Reg. (CE) n. 338/97 - Esportazione

- ii. le tigri vive nate e allevate in cattività sono **trasferite, a fini di salvataggio, in rifugi/centri di accoglienza** registrati ufficialmente in paesi terzi, se nell'UE non vi sono rifugi o istituti zoologici adeguati disponibili, a condizione che gli animali siano custoditi in zone recintate appropriate per la specie. Prima di rilasciare la licenza, lo Stato membro dovrebbe ricevere conferma dall'organo di gestione CITES del paese di destinazione che il centro di accoglienza destinatario è ufficialmente registrato, **senza alcun legame noto con attività illegali e il commercio illegale**;
- iii. le tigri vive nate e allevate in cattività, le loro parti e i prodotti derivati fanno parte di un **progetto di ricerca legittimo**, ivi compresa la ricerca scientifica o biomedica, in cui gli esemplari sono destinati al progresso scientifico o a fini biomedici essenziali e in cui la specie risulta essere **l'unica adatta**;
- iv. gli esemplari devono essere utilizzati per scopi di applicazione della legge o per procedimenti giudiziari;
- v. le parti e i prodotti derivati di tigri nate e allevate in cattività sono trasferiti laddove l'esemplare sia parte di un effettivo **scambio di beni culturali** o artistici tra istituti di nota affidabilità (musei); oppure l'esemplare sia un cimelio di famiglia che segue quest'ultima in caso di trasferimento o come parte di un lascito e non sarà venduto.

In caso di dubbi o di incertezze scientifiche, alla luce del principio di precauzione e degli obiettivi della legislazione, gli Stati membri possono sempre avvalersi del loro potere discrezionale per rifiutare il rilascio di una licenza.

15

Domande di certificati ex art. 8, par. 3 Reg. (CE) n. 338/97 - Commercio intra-UE

Gli Stati possono rifiutare il rilascio, se opportuno per proteggere la specie → ossia ove l'operazione richiesta sia incompatibile con obiettivi e termini generali del Regolamento

In linea di principio gli Stati membri **non dovrebbero avvalersi della deroga** contemplata per esemplari nati e allevati in cattività, di cui all'art. 8, par. 3, lett. d) del Regolamento, per rilasciare certificati per il commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati

L'uso della locuzione «un'esenzione **può** essere concessa» implica che gli stati membri non sono tenuti a rilasciare un certificato, anche se le condizioni previste sono rispettate (salvo che sia contrario al diritto UE), laddove sia opportuno per proteggere la specie → non è un diritto del richiedente

16

Domande di certificati ex art. 8, par. 3 Reg. (CE) n. 338/97 - Commercio intra-UE

Gli Stati membri **possono prendere in considerazione** il rilascio di certificati ispirandosi, tra l'altro, alle deroghe di cui all'art. 8, par. 3, lett. e) → fini scientifici e biomedici, lett. f) → allevamento con beneficio per la specie, lett. g) → ricerca e istruzione finalizzate alla conservazione,

soltanto per i seguenti fini che non nuocciono alla conservazione della specie:

- i. destinazione a **istituti zoologici autorizzati** nell'ambito di programmi di allevamento o conservazione, e **non a fini principalmente commerciali**;
- ii. trasferimento a **fini di salvataggio** in una struttura registrata, a condizione che gli animali siano custoditi in zone recintate appropriate per la specie e non siano utilizzati per ulteriore riproduzione. Prima di rilasciare la licenza, lo Stato membro dovrebbe ricevere conferma dall'organo di gestione CITES del paese di destinazione che il centro di accoglienza destinatario è ufficialmente registrato, senza alcun legame noto con attività illegali e il commercio illegale;
- iii. le tigre vive nate e allevate in cattività, le loro parti e i prodotti derivati fanno parte di un **progetto di ricerca legittimo**, ivi compresa la ricerca scientifica o biomedica, in cui gli esemplari sono destinati al progresso scientifico o a fini biomedici essenziali e in cui la specie risulta essere l'unica adatta;

17

Domande di certificati ex art. 8, par. 3 Reg. (CE) n. 338/97 - Commercio intra-UE

- iv. gli esemplari devono essere utilizzati per scopi di applicazione della legge o per procedimenti giudiziari;
- v. le parti e i prodotti derivati di tigre nate e allevate in cattività sono trasferiti laddove l'esemplare è parte di un effettivo **scambio di beni culturali** o artistici tra istituti di nota affidabilità (musei); oppure un'opera d'arte riconosciuta oppure l'esemplare è destinato a **ricerca o istruzione** finalizzate alla preservazione o conservazione della specie.

Comunque, quando ammesso il certificato per il commercio intra-UE, l'animale vivo deve essere microchippato e possibilmente anche profilato il suo DNA.

I certificati per commercio intra-UE dovrebbero essere rilasciati solo per operazioni commerciali specifiche, consentendo un'unica operazione.

18

Confisca

Art. 16 del Reg. (CE) n. 338/1997 →

Gli Stati membri devono adottare provvedimenti per garantire che siano irrogate **sanzioni** per le violazioni del Regolamento, e contemplare norme su **sequestro e confisca**.

L'esemplare confiscato è **affidato all'organo di gestione** dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

- a) previa consultazione dell'autorità scientifica, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriate e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del Regolamento;
- b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella UE, può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

19

Confisca

La CoP della CITES raccomanda in particolare che:

- gli Stati debbano **disporre** delle parti e prodotti confiscati o accumulati di **animali morti** facenti parte di specie elencate in **Appendice I** solo per scopi scientifici, educativi, di applicazione della legge o di identificazione, e **conservare** in depositi sicuri oppure **distruggere** quelli che non possono essere usati per tali scopi;
- le parti, prodotti e derivati sottoposti a confisca derivanti da animali morti di specie elencate in Appendici II o III, siano destinate nella miglior maniera possibile al fine di **realizzare gli scopi** della Convenzione, e assicurando che la persona responsabile dell'illecito **non riceva benefici** finanziari o di diverso tipo dalla destinazione del bene, nonché che tale destinazione **non stimoli** ulteriori commerci illegali;
- per la destinazione di **animali vivi** confiscati, la Risoluzione Cites Conf. 17.8 prevede varie opzioni (scelta fra cattività, ritorno in natura, eutanasia) e indicazioni concrete caso per caso.

20

